

Formula organizzativa del Campionato Italiano di Rugby in Carrozzina

Norme generali

Art. 1

Il competente Organo Federale, su proposta dell'Area Tecnica Federale, cui spetta l'organizzazione e il coordinamento delle attività di disciplina, stabilisce la formula di svolgimento dei Campionati, il numero delle squadre partecipanti e quello delle squadre da promuovere e da retrocedere.

Partecipazione delle Società

Art. 2

Le squadre sono ammesse a partecipare ai rispettivi Campionati per:

- (1^a edizione e seguenti): libera iscrizione;
- (nel caso l'Anno precedente siano state indette due Serie di Campionato): la serie A e la serie B con l'acquisizione del diritto a seguito dei risultati conseguiti nell'annata sportiva precedente;

Iscrizione ai Campionati

Art. 3

Le iscrizioni ai Campionati Nazionali vanno presentate alla Segreteria Federale, nelle modalità e nei termini previsti dal presente documento.

La comunicazione, contenente le modalità d'iscrizione ai Campionati, sarà resa pubblica attraverso l'inserimento all'interno del sito istituzionale della FISPEs. Altresì, sarà cura della Segreteria Federale inviare a tutte le Società afferenti alla Federazione stessa, una comunicazione e-mail alle caselle di posta elettronica assegnate loro dalla FISPEs, con la quale si pubblicizzerà l'uscita delle normative.

Squadre aventi diritto

Art. 4

All'inizio di ciascun anno sportivo, prima dell'inizio del Campionato, sarà pubblicato l'elenco delle squadre aventi diritto alla partecipazione, con l'eventuale suddivisione in gironi. Sarà pubblicato anche l'elenco delle squadre indicate come riserve per le sostituzioni di squadre, aventi diritto, che non si siano iscritte nei termini o che abbiano rinunciato alla partecipazione.

Le Società aventi diritto, e quelle di riserva, devono presentare domanda d'iscrizione alla Federazione. L'iscrizione effettuata fuori dai termini, per le squadre indicate come riserve, comporta l'esclusione dal diritto di rimpiazzo.

La domanda dev'essere inoltrata, a mezzo raccomandata o fax, o e-mail, esclusivamente sull'apposito modulo federale, pubblicato nel sito, chiaramente compilato in ogni sua parte e munito del timbro sociale e della firma del Presidente della Società o di chi lo rappresenta, come risulta dall'atto di affiliazione o riaffiliazione.

La domanda dev'essere corredata dalla tassa d'iscrizione, e dal deposito cauzionale annualmente stabilito. La Federazione, per ciascun Campionato, stabilisce il termine ultimo entro il quale dev'essere inviata la domanda d'iscrizione.

Nel caso in cui alla domanda d'iscrizione non siano allegati le ricevute di versamento delle tasse di cui sopra, la stessa sarà ritenuta come non presentata.

Le domande non inviate nei termini, o comunque incomplete, devono ritenersi come non presentate.

In caso di contestazione sulla data d'invio, faranno fede il timbro postale di spedizione della raccomandata o il giorno e l'ora di ricezione di fax e/o e-mail.

Successivamente, a seguito di apposita delibera del competente Organo Federale, la Segreteria renderà nota la definitiva composizione del Campionato.

Art. 5

Solo nel caso di Campionati con più Serie, il Referente Tecnico predisporrà l'elenco delle Squadre da

ammettere come eventuali riserve, applicando il seguente ordine di precedenza:

- a) Le Società retrocesse nell'ordine progressivo della classifica;
- b) Le migliori del Campionato di categoria immediatamente inferiore, classificate alle spalle delle promosse.

In caso di parità di classifica, l'Organo Federale competente determinerà, inappellabilmente, l'ordine di priorità delle squadre indicate come riserve.

Art. 6

L'Organo Federale competente, sentito il parere del Referente Tecnico, ha la facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai Campionati nei quali si rende opportuno completare i quadri delle Società partecipanti. In tal caso possono avvalersi del diritto di richiesta d'iscrizione anche le Società che ne erano decadute per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 4.

Rinuncia alla partecipazione

Art. 7

La rinuncia da parte della Società al Campionato cui aveva diritto, è considerata grave infrazione. Nel caso in cui la rinuncia sia dichiarata, per iscritto, entro il termine di chiusura delle iscrizioni al Campionato cui la Società aveva diritto di partecipare e la comunicazione di rinuncia sia accompagnata da regolare domanda d'iscrizione a un Campionato di categoria inferiore, l'Organo Federale competente delibererà inappellabilmente l'accoglimento o meno della domanda, stabilendo il Campionato cui la Società può essere ammessa a partecipare.

In caso di non accoglimento della domanda, la Società non conserverà alcun diritto e potrà iscriversi solo ai Campionati a libera partecipazione.

Calendari

Art. 8

Il competente Organo Federale, su proposta del Referente Tecnico, stabilisce, inappellabilmente e definitivamente, il calendario delle gare.

Società Campioni

Art. 9

Il Consiglio Federale proclamerà la Società vincitrice del massimo Campionato di divisione nazionale "Campione d'Italia". A discrezione del Consiglio Federale potranno essere assegnati premi e/o riconoscimenti alle Società classificate ai primi 3 posti della classifica finale.

Cauzioni

Art. 10

Le Società che iniziano la disputa di un Campionato assumono il preciso impegno di portarlo a termine. A garanzia di questo impegno, la FISPES richiederà alle Società, con l'iscrizione al Campionato, il deposito di una cauzione la cui entità verrà fissata di anno in anno dal competente Organo Federale e sarà pubblicato sul prospetto tasse e ammende.

Il deposito cauzionale sarà restituito a tutte quelle Società che avranno portato a termine il Campionato, senza avervi rinunciato prima della sua conclusione o esserne state escluse.

Si precisa che la restituzione del deposito cauzionale versato avverrà d'ufficio al termine del Campionato e dopo l'omologazione della classifica finale da parte del Giudice Sportivo.

Nel caso in cui a una Società sia stato comminato un provvedimento amministrativo dagli Organi di Giustizia o dalla Segreteria Federale, ed al termine del Campionato la Società non abbia ancora provveduto al suo pagamento, il deposito cauzionale relativo al Campionato in argomento sarà congelato in attesa di ricevere un documento comprovante il versamento di quanto in sospeso. Nel caso ultimo che il pagamento dell'ammenda non sia effettuato entro il termine dell'anno sportivo nel quale è stata comminata, il deposito cauzionale sarà incamerato d'ufficio.

Ritiro dal Campionato

Art. 11

Il ritiro dal Campionato, cui la Società si era iscritta, costituisce violazione e comporterà l'esclusione della stessa dal diritto di partecipazione, nell'anno sportivo successivo, a qualsiasi Campionato di categoria inferiore, ad eccezione di quelli a libera partecipazione, e l'adozione, da parte del competente Organo di Giustizia, di provvedimenti amministrativi a carico della Società rinunciataria, e sanzioni disciplinari a carico dei Dirigenti responsabili.

Qualora il ritiro avvenga prima della pubblicazione del calendario incontri, oltre alla perdita della tassa d'iscrizione e all'applicazione delle sanzioni previste dal precedente comma, la Società sarà tenuta al pagamento dell'ammenda annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Se il ritiro avverrà dopo la pubblicazione del calendario, ma prima dell'inizio del Campionato, alla Società rinunciataria, oltre alla perdita della tassa d'iscrizione, saranno applicati i provvedimenti sopra previsti, e il pagamento dell'ammenda annualmente stabilita dal competente Organo Federale.

Se il ritiro avverrà dopo l'inizio del Campionato, la Società rinunciataria, oltre a perdere la tassa di iscrizione e la cauzione, si vedrà applicare i provvedimenti sopra previsti, nonché sarà tenuta al pagamento dell'ammenda all'uopo stabilita dal competente Organo Federale.

Ritiro in gara – Effetti

Art. 12

Se una squadra rinuncia, per qualsiasi motivo, a continuare una gara già iniziata, sarà considerata rinunciataria a proseguire l'incontro che, pertanto, avrà subito fine.

Se al momento del ritiro la squadra rinunciataria è in svantaggio, la gara sarà omologata col risultato acquisito al momento del ritiro; se è in vantaggio, la partita sarà omologata col risultato di **0-20** a suo sfavore.

In entrambi i casi sarà penalizzata, inoltre, di **1** punto in classifica.

Alla seconda rinuncia la squadra sarà esclusa definitivamente dal Campionato e, in tal caso, saranno annullati tutti i risultati da essa conseguiti.

Nel caso di esclusione questa è parificata, a ogni effetto, al ritiro di cui all'art. **11**.

Lista dei giocatori – Presentazione all'Arbitro

Art. 13

All'atto di presentazione alla giornata di Campionato, il Dirigente accompagnatore della squadra o, in sua assenza, il Tecnico, dovrà consegnare al Responsabile Arbitrale del concentramento i seguenti documenti:

- la Lista dei giocatori che prenderanno parte agli incontri in programma, con l'indicazione dei numeri di maglia e del punteggio funzionale, dei Dirigenti Societari e del Tecnico che andrà in panchina;
- le tessere individuali, scaricabili dal tesseramento on-line, in corso di validità;
- i tesserini punteggio funzionale rilasciati dalla Federazione;
- un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, di ogni tesserato inserito nella Lista, quale accertamento dell'identità personale e dei dati anagrafici.

Partecipazione sub-judice a una gara

Art. 14

Ove la Società, all'atto della disputa di una gara inserisca nella Lista dei giocatori un nuovo tesserato per il quale non sia stato possibile stampare la tessera, dovrà consegnare al Responsabile Arbitrale del concentramento, una dichiarazione su carta intestata della Società contenente gli esatti dati anagrafici dei giocatori sprovvisti del cartellino.

Tale modulo dovrà essere sottoscritto dal Dirigente accompagnatore della squadra o, in sua assenza, dall'Allenatore e, ove anch'esso non presente, dal Capitano della squadra.

Il Responsabile Arbitrale è, comunque, tenuto a effettuare il riconoscimento dei giocatori, secondo le Norme di cui all'art. 13.

Art. 15

Nel caso in cui uno o più giocatori, già regolarmente tesserati, all'atto della disputa di una gara siano sprovvisti della tessera individuale, potranno prendere parte alla stessa, avvalendosi delle modalità previste dall'art. 13.

In ogni caso la partecipazione alla gara dei giocatori privi di cartellino avviene a rischio e pericolo della Società di appartenenza.

Il Referente Arbitrale prenderà nota delle tessere individuali non consegnate e la Società sarà passibile di provvedimenti amministrativi comminati dalla Segreteria Federale per ogni tessera mancante.

Posizione irregolare degli Atleti

Art. 16

Qualora il Giudice Sportivo accerti d'ufficio, prima dell'omologazione di una gara, che una Società vi ha partecipato con uno o più Atleti in posizione irregolare, procederà all'omologazione della stessa con il risultato di **0-20** a suo sfavore, con applicazione, nei confronti della Società e del giocatore o dei giocatori in difetto, di sanzioni disciplinari e amministrative.

La squadra dichiarata perdente sarà penalizzata di **1** punto in classifica.

Art. 17

Nei confronti della Società che schieri in campo uno o più giocatori privi del prescritto certificato di classificazione, rilasciato secondo le vigenti normative in materia, si procederà all'omologazione della stessa con il risultato di **0-20** a suo sfavore, con applicazione, nei confronti della Società e del giocatore, o dei giocatori in difetto, di sanzioni disciplinari e amministrative.

La squadra dichiarata perdente sarà penalizzata di **1** punto in classifica.

Posizione irregolare dei Tecnici

Art. 18

Nel caso una Società inserisca a referto e/o faccia sedere in panchina un tesserato con la mansione di Tecnico, ma privo del prescritto brevetto, alla stessa sarà inflitta la perdita dell'incontro con il risultato di **0-20** e le verranno altresì comminate sanzioni disciplinari.

La verifica del possesso del prescritto titolo potrà avvenire anche dopo alla disputa dell'incontro, ma, comunque, prima dell'omologazione del risultato da parte del Giudice Sportivo.

(NOTA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE: Fino a quando la Federazione non indirà corsi di formazione per Tecnici, ai quali la Società priva di Tecnico in possesso di brevetto è tenuta a partecipare, la mansione potrà essere svolta da un Accompagnatore e/o altra persona all'uopo incaricata dalla Società, ma in regola con il tesseramento alla Federazione).

Disposizioni finali

Art. 19

Al termine della fase del Campionato, il Responsabile Arbitrale, dovrà inoltrare alla Segreteria Federale:

- a) Referti delle gare;
- b) Dettagliata relazione sullo svolgimento della manifestazione.

L'Organo competente, preso atto di tale documentazione e qualora nulla-osti, provvederà alla ratifica ufficiale dei risultati delle gare.